


Corte d'Appello di Napoli (MMG: indennità di collaborazione informatica)



Il fatto

Una azienda sanitaria campana ha proposto opposizione contro il provvedimento del tribunale che le aveva ingiunto il pagamento di una somma a titolo di indennità informatica in favore di un MMG convenzionato. L'Ente ha dedotto a sua difesa la non immediata applicabilità della normativa non essendo intervenuto uno specifico accordo tra l'azienda e il medico. L'opposizione è stata rigettata e avverso la sentenza di primo grado l'ASL ha proposto appello.

Il diritto

L'accordo nazionale prevedeva che ai medici individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 20% degli iscritti il cui studio professionale fosse dotato di apparecchiature e programmi informatici idonei ad assicurare, oltre alla gestione della scheda sanitaria individuale, anche l'eventuale collegamento con in centro medico di prenotazione e l'elaborazione dei dati occorrenti per le ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell'andamento prescrittivo e la verifica della qualità dell'assistenza, venisse corrisposta una indennità forfettaria mensile incrementata di un corrispettivo definito sulla base degli accordi regionali in caso di attivazione delle indicate procedure o di quant'altro concordato .

La Corte ha affermato che non vi era necessità di ulteriore accordo a livello locale tra la ASL e il medico in possesso dei requisiti necessari per l'erogazione della indennità.

Esito del giudizio

La Corte d'Appello ha rigettato il ricorso proposto dall'ASL.

[Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]

Corte d'Appello di Napoli – Sez. Lavoro; Sent. n. 2763 del 27.06.2012